



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere

Maristella Filomena

Primo Referendario - relatore

nella pubblica udienza del giorno **11 novembre 2025** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **24191** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **37390** relativo all'esercizio 2018, reso da Santelli Francesco (CF SNT FNC 79M06 D086W), in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella "Società Terme Sibarite Spa", rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Carlo Guarnieri (CF GRNCRL65L14D086), pec: carloguarnieri@pecstudio.it - fax 0984.33697 del foro di Cosenza presso il cui studio in Cosenza via Nicola Serra 62 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.

Nella pubblica udienza dell'11.11.2025, udita la relazione del giudice relatore, Primo Referendario Maristella Filomena, sentiti per l'agente contabile costituito, il difensore avvocato Carlo Guarneri, per l'ufficio di Procura il Pubblico Ministero dott.ssa Federica Pallone. Nessuno è comparso per l'amministrazione.

FATTO E DIRITTO

	1.	Con relazione n. 24/2025, il Magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell'agente contabile Santelli Francesco rendicontata sul conto giudiziale n. 37390 (esercizio 2018), da lui presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella "Terme Sibarite Spa".
		Nella narrativa della relazione si riferiva di una serie di irregolarità ed anomalie, in specie:
	a)	relativamente alla sottoscrizione del conto giudiziale il magistrato istruttore rilevava che sullo stesso è stata apposta la dicitura "copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23 – bis del CAD e s.m.", senza però che la predetta dicitura fosse stata sottoscritta digitalmente come previsto dal CAD e dalle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;
	b)	per ciò che riguarda il decreto n. 4919 del 30.04.2020 (Registro decreti dirigenziali), con il quale la gestione è stata parificata, segnalava le medesime criticità, connesse alla sottoscrizione, sussistenti sul conto giudiziale;
	c)	contestava, altresì, l'assenza della qualifica di agente contabile del sig. Santelli Francesco alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024.
		Pertanto, nelle conclusioni dell'atto il Magistrato relatore proponeva l'improcedibilità della gestione.
	2.	Con decreto presidenziale n. 76 del 21 marzo 2025, ritualmente notificato, insieme alla relazione di irregolarità, all'amministrazione, per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, e al P.M., è stata fissata l'udienza di
		2

		discussione del giudizio per il giorno 11 novembre 2025.	
	3.	Con memoria del 17 ottobre 2025 il difensore ha dedotto, da parte dell'agente contabile l'assenza di violazioni di legge conseguenti ad obblighi di servizio, oltre che per la mancanza del nesso di causalità, del dolo ovvero della colpa grave, chiedendo il discarico ovvero l'accertamento dell'insussistenza di responsabilità erariale.	
	4.	All'udienza dell'11 novembre 2025 il Pubblico Ministero ha concluso per l'improcedibilità del giudizio di conto, il difensore si è riportato alla memoria depositata, insistendo nelle richieste.	
		Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.	
	5.	In punto di diritto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi la improcedibilità del giudizio per le ragioni che seguono.	
		Riguardo alla prima contestazione non può che prendersi atto che il conto giudiziale dell'esercizio 2018, oggetto del giudizio suddetto, non risulta, di fatto, sottoscritto, quindi è accertata l'assenza del requisito formale minimo (art. 44 comma 2 c.g.c.) che consente l'imputazione dello stesso ad un soggetto giuridico, c.d. spendita del nome.	
		Risulta sussistente anche il secondo motivo di improcedibilità ossia l'assenza di un valido atto di parifica. A tale proposito è utile chiarire che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio a norma dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c. Inoltre, ai sensi dell'art. 618 del r.d. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall'amministrazione costituisce un elemento imprescindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso (Corte dei	
		3	

	conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).	
	Per ciò che riguarda la sussistenza della qualifica di agente contabile, dagli accertamenti effettuati dal magistrato istruttore, tramite estrazione della visura camerale storica della società Terme Sibarite Spa dal portale Telemaco Infocamere, è provato che il sig. Santelli Francesco, nell'esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di componente del collegio sindacale della medesima società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 (<i>I soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale sono, a tutti gli effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale qualità, della corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto con le modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale in materia, ferme restando le responsabilità previste dal codice civile</i>) dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, perché in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.	
	Tale disposizione individuando come agenti contabili, e quindi legittimati passivi nel giudizio dinanzi a questa Corte dei conti, soggetti che non hanno la disponibilità delle partecipazioni della Regione nelle società (e che non possono averne, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di controllo di tali società) risulta essere in evidente contrasto con i principi della	
	4	

	legislazione statale, che individuano come agente contabile il soggetto che ha	
	il “maneggio” dei beni oggetto del conto giudiziale, e quindi, trattandosi nel	
	caso concreto di partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all’ente pro-	
	prietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio (cfr. all’art. 20, lettera c,	
	dell’art.29, dell’art.32, dell’art.178 del r.d. n. 827 del 1924; art. 9 comma 2	
	TUSP, d.lgs. 175/2016; art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016).	
	La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 8 della legge della	
	Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 non consente più di affermare la qualità	
	di agente contabile <i>ex lege</i> del convenuto (Santelli Francesco), in qualità di com-	
	ponente del collegio sindacale della società e quindi consegnatario <i>ex lege</i> delle	
	quote di partecipazione della Regione Calabria nella “società Terme Sibarite	
	Spa”), né può affermarsi che lo stesso possa comunque considerarsi agente con-	
	tabile di fatto, non avendo maneggio nel senso suddetto (come del resto presup-	
	poneva lo stesso art. 8 dichiarato incostituzionale, che obbligava gli “agenti con-	
	tabili” suddetti - amministratori e sindaci delle società – a “ <i>supportare adegua-</i>	
	<i>tamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista</i> ”).	
	Non avendo, pertanto, il convenuto la qualità di agente contabile e quindi la le-	
	gittimazione passiva <i>ad causam</i> , il presente giudizio va dichiarato improcedi-	
	bile.	
	Atteso che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudizio in ordine	
	alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni dovranno essere	
	resi da soggetto diverso, che ha avuto l’effettivo “maneggio” delle participa-	
	zioni nel 2018. L’amministrazione regionale è, conseguentemente, tenuta a ga-	
	rantire l’esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e seguenti del	
	codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla sua	
	5	

